



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Class.: 34.43.01/17.22.5/2019

All: 1

Ministero dell'Ambiente e
della sicurezza energetica
Direzione generale valutazioni ambientali
Divisione V - Sistemi di valutazione ambientale
va@pec.mite.gov.it

E.p.c.

Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio
per le province di Siena, Grosseto e Arezzo
sabap-si@pec.cultura.gov.it

Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della DG ABAP

Servizio III - Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico
della DG ABAP

Regione Toscana
Direzione ambiente ed energia
Settore valutazione Impatto Ambientale
regionetoscana@postacert.toscana.it

Oggetto: [ID: 6292] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, integrata con la Valutazione di Incidenza, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997, e verifica del Piano di utilizzo terre, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 120/2017.

Progetto "FI81 – E78 S.G.C. "Grosseto-Fano" Tratto "Siena-Bettolle (A1)". Adeguamento a 4 corsie del Tratto Siena-Ruffolo (Lotto 0). Progetto Definitivo".

Proponente: Società Anas S.p.A.

Parere tecnico istruttorio della DG ABAP-Autorizzazione paesaggistica

VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;



Servizio V – Tutela del Paesaggio
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it
dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137"*, pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante *"Norme in materia ambientale"*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il *"riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;

VISTO il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 recante *"Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo"*;

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dall'allora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante *"Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale"*;

VISTO il Decreto del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante *"Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208"* registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l'11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016;

VISTO il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019, recante *"Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance"*, pubblicato nella G.U., ser. gen., n. 16 del 21 gennaio 2020, e modificato dal modificato dal D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123;

VISTO il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante *"Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo"*;

VISTO l'articolo 1 del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, , convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102), recante *"Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri"*, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare considerato che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha cambiato la propria denominazione prima in *"Ministero della transizione ecologica"* e recentemente con il D.L. 173/2022, in *"Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica"*, e il Ministero per i beni per i beni e le attività culturali e per il turismo ha cambiato altresì la propria denominazione in *"Ministero della Cultura"*;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 123, recante *"Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance"*;

VISTO il D.P.C.M. 14 febbraio 2022, recante *"Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati"*;

VISTO il D.P.C.M. 01 luglio 2022, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio al Direttore Generale dott. Luigi La Rocca, registrato dalla Corte dei Conti al n. 1870 del 14/07/2022;



Servizio V – Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all'art. 25 del D. Lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-quinquies, *"il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura [in sede di sottoscrizione del provvedimento di via] comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, numero 42, ove gli elaborati progettuali siano a livello che consentano compiuta redazione della relazione paesaggistica"*;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2006, n. 50, in particolare l'art 25, rubricato *"Verifica preventiva dell'interesse archeologico"*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante *"Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati"*;

VISTA la circolare n. 53 del 22/12/22 della Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio, recante *"Verifica preventiva dell'interesse archeologico. Aggiornamenti normativi e procedurali indicazioni tecniche"*;

CONSIDERATO che il decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, con l'art 19, comma 2, lett. b), ha soppresso la disposizione di cui alla g-ter del comma 1 dell'art 23 del D. Lgs. n. 152 del 2006. Nel merito del procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico si deve, altresì, evidenziare l'art 19, comma 2, lett. c), del medesimo decreto-legge che ha introdotto all'art. 25 del D. Lgs. n. 152 del 2006 la seguente disposizione che attiene alla sola fase del procedimento di VIA: *"2-sexies. In ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione di saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"*, di fatto confermando l'assoggettamento del progetto di cui trattasi alla medesima procedura di verifica preventiva, tuttavia nei limiti indicati dalla stessa norma sopra richiamata come attinenti al solo presente procedimento di VIA di competenza statale;

VISTA la Circolare n. 3 del 19/04/2023 della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante *"Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 - Competenze materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA). Chiarimenti"*;

VISTA la Circolare n. 24 del 15/05/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante *"Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (ONC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41: aggiornamenti normativi e procedurali in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA)"*;

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 2023, numero 36, recante *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*, in particolare l'art. 41, comma 4, e l' Allegato I-8, entrato in vigore il 1° luglio 2023;

CONSIDERATO che in merito alla predetta procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, visto anche l'art. 226, co. 5, del D. Lgs. n. 36 del 2023 (*"Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso"*) e l'abrogazione del D. Lgs. n. 50 del 2016 a far data dal 1° luglio 2023, essa è attualmente prevista dall'art. 41, co. 4, del D. Lgs. n. 36 del 2023 e si svolge secondo la procedura ivi dettata dall'Allegato I-8;



Servizio V – Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

VISTA la Circolare n. 32 del 12/07/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante *“Decreto-legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’art. 1 della legge 21 giugno 2022, n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici: aggiornamenti normativi e procedurali in materia di verifica preventiva dell’interesse archeologico (VPLA)”*, in particolare il paragrafo 1. Ambito di applicazione;

CONSIDERATO che la **Società ANAS S.p.A.**, con nota prot. CDG-489108 del 30/07/2021, come successivamente perfezionata con le note prot. CDG-610284 del 30/09/2021, prot. CDG-655091 del 18/10/2021 e prot. CDG-670999 del 25/10/2021, ha presentato istanza per l’avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 152/2006, integrata con la Valutazione di Incidenza, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 357/1997, e contestuale verifica del Piano di utilizzo terre, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 120/2017 per il progetto definitivo *“FI81 – E78 S.G.C. “Grosseto-Fano” Tratto “Siena-Bettolle (A1)”*. Adeguamento a 4 corsie del Tratto Siena-Ruffolo (Lotto 0”;

CONSIDERATO che con nota prot. MATTM-120388 del 5/11/2021 il **Ministero della Transizione Ecologica** ha comunicato alle Amministrazioni ed Enti competenti in materia ambientale la procedibilità dell’istanza e la pubblicazione sul proprio sito web della documentazione presentata dal proponente;

CONSIDERATO che l’intervento in esame è compreso nel tratto dell’E78 che collega Siena con Bettolle, già realizzato per la gran parte (Lotti 1, 2 e 3), di cui resta da realizzare il solo tratto iniziale (Lotto 0). Il Progetto Definitivo in argomento consiste nell’adeguamento da due a quattro corsie, del tronco della statale SS 223 *“di Paganico”* nel tratto compreso tra lo svincolo con la Siena-Firenze (km 63.561 del tratto Grosseto- Siena) e lo svincolo di Ruffolo (km 2.800 del tratto Siena-Bettolle) comprensivo degli svincoli di inizio e fine intervento, al fine di realizzare un’arteria assimilabile ad una strada di tipo extraurbano principale (tipo B, a carreggiate separate – v. D.M. 05/11/2001), garantendo la continuità dell’Itinerario Internazionale E78 – S.G.C. *“Grosseto – Fano”*. Relativamente alle opere d’arte presenti sulla strada esistente oggetto del presente adeguamento, è prevista la demolizione di tutte e 6 i viadotti, del ponte ferroviario e di uno dei due cavalcavia e la ricostruzione degli stessi.

CONSIDERATO che con nota prot. CTVA-8948 del 18/11/2022 la **Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS** del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica (di seguito MASE) ha richiesto documentazione integrativa, trasmessa dal Proponente con nota CDG-U-0884932 del 20/12/2022;

CONSIDERATO che, con nota prot. 37227 del 08.11.2021 questa **Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio** (di seguito **DG ABAP**) ha richiesto le valutazioni alla competente Soprintendenza ed ai servizi II e III della medesima DG;

CONSIDERATO che con parere prot. n. 24090 del 01/09/2023 (allegato 1) la **Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo** ha comunicato le seguenti valutazioni:

“(…) CONSIDERATO che la Relazione di verifica preventiva dell’interesse archeologico (VIARCH), redatta dal prof. Enrico ZANINI ha evidenziato che per gli interventi di scavo previsti il rischio/potenziale archeologico può essere suddiviso in tre livelli di rischio (sulla base della scala prevista dall’Allegato 3 della Circolare 1-2016 della DG Archeologia del MiBACT):

Per il settore occidentale (Coroncina) valore 4 (grado di potenziale archeologico non determinabile in quanto esistono elementi per riconoscere un potenziale di tipo archeologico, ma i dati raccolti non sono sufficienti a definirne l’entità) con valutazione di rischio medio;

Per l’area centrale (Stringhino-Istieto) valore 3 (aree prive di testimonianze di frequentazioni antiche, oppure a distanza sufficiente a garantire un’adeguata tutela a contesti) con valutazione di rischio basso;



Servizio V – Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

Per l'area orientale (Bucciano) valore 7 (aree caratterizzate da ritrovamenti materiali localizzati (rinvenimenti di materiale nel sito, in contesti chiari e con quantità tali da non poter essere di natura erratica) valutazione di rischio medio-alto.

VISTO il vigente PO comunale secondo il quale l'area di intervento ricade nelle vicinanze di due aree individuate come rischio archeologico 4 (Piano Operativo tav. A.II);

CONSIDERATO che :

l'intervento in esame è compreso nel tratto dell'E78 che collega Siena con Bettolle, già realizzato per la gran parte (Lotti 1, 2 e 3), di cui resta da realizzare il solo tratto iniziale (Lotto 0);

l'intero territorio comunale di Siena è inserito tra i beni paesaggistici tutelati ai sensi della Parte III del d.lgs. 42/2004 (art. 136, comma 1, lett. c) Aree di notevole interesse pubblico, c.d. bellezze d'insieme;

L'intervento intercetta porzioni di territorio vincolato ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. 42/2004 (comma 1, lett. c) e g) - aree boscate

Il tracciato non interessa beni culturali ai sensi della parte II del Codice art. 10

questa Soprintendenza esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

in fase di redazione del progetto esecutivo sia incrementata la mitigazione a verde, soprattutto per lo svincolo di Cerchiaia, che risulta molto visibile, accompagnando meglio il rilevato stradale con vegetazione arbustiva autoctona. Per quanto riguarda la mitigazione a margine dell'asse viario, diversamente che i viadotti, deve essere previsto l'inserimento di sola vegetazione bassa/siepi e qualche alberatura a portamento anche arbustivo (ad es. alloro, pioppo ecc.) nella considerazione che, sebbene a scorrimento veloce, questa strada è uno strumento di percezione del paesaggio contermina a Siena.

si richiede che l'intervento sia sottoposto alle procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 41 c. 4 del Nuovo Codice Appalti 36/2023 e propone a codesta Società di sottoscrivere un accordo concernente le attività di VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO e le forme di DIVULGAZIONE DELLE INDAGINI e di trasmettere entro il termine di 30 giorni dall'approvazione del progetto un piano di indagini archeologiche preventive, comprensivo di localizzazione di eventuali indagini geofisiche e/o scavi stratigrafici da sottoporre all'analisi e approvazione della Soprintendenza .

In particolare per la redazione di quest'ultimo gli interventi di scavo dovranno essere previsti in numero ed estensione congrua all'alto rischio riscontrato su tutto il tratto in progetto con particolare attenzione alle interferenze possibili con l'area di Bucciano.

Richiamato l'art. 25 comma 2-quinquies del decreto legislativo n. 152 del 2006, introdotto dal Decreto-legge n.77 del 31 maggio 2021, il presente parere viene espresso anche al fine del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del Codice (...);

CONSIDERATO che il Servizio II – Scavi e Tutela del patrimonio archeologico della DG ABAP, con la nota prot. 29890-I del 05.09.2023, ha concordato con le valutazioni espresse dalla Soprintendenza per le province di Siena Grosseto e Arezzo con il proprio parere endoprocedimentale prot. n. 24090 del 01/09/2023. Ha inoltre specificato che la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi dell'art. 1, c. 4, dell'allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023, "dovrà concludersi prima dell'affidamento dei lavori o comunque



Servizio V – Tutela del Paesaggio
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it
dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

entro e non oltre la data prevista per l'avvio dei lavori, ai sensi del D.Lgs. 36/2023, Allegato I.8, art. 1, c. 10. Restano in ogni caso salve le determinazioni della Soprintendenza territorialmente competente all'esito finale di detta verifica preventiva dell'interesse archeologico, secondo quanto previsto all'art. 1, c. 9 dell'allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023, come meglio dettagliato al punto 8 delle linee guida approvate con D.P.C.M. 14/02/2022".

Per quanto sopra, sulla base della documentazione progettuale pubblicata nel sito del MASE, nonché sulla base del sopra riportato parere della competente Soprintendenza prot. n. 24090 del 01/09/2023 allegato al presente parere tecnico istruttorio quale parte integrante,

questa **Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio** esprime:

PARERE FAVOREVOLE

circa la compatibilità ambientale del progetto definitivo denominato *E78 S.G.C. "Grosseto-Fano" Tratto Siena-Bettolle (A1). Adeguamento a 4 corsie del Tratto Siena- Ruffolo (Lotto 0)*, condizionato all'ottemperanza delle condizioni ambientali riportate di seguito:

1. in fase di redazione del progetto esecutivo sia incrementata la mitigazione a verde, soprattutto per lo svincolo di Cerchiaia, che risulta molto visibile, accompagnando meglio il rilevato stradale con vegetazione arbustiva autoctona. Per quanto riguarda la mitigazione a margine dell'asse viario, diversamente che i viadotti, deve essere previsto l'inserimento di sola vegetazione bassa/siepi e qualche alberatura a portamento anche arbustivo (ad es. alloro, pioppo ecc.) nella considerazione che, sebbene a scorrimento veloce, questa strada è uno strumento di percezione del paesaggio contermina a Siena.
2. le essenze arboree e arbustive di nuovo impianto dovranno avere garanzia di attecchimento e dimensioni congrue, con sostituzione nel tempo di eventuali fallanze. Il Proponente dovrà pertanto farsi carico, come previsto nel Piano di Monitoraggio, dello stato di salute del verde di nuovo impianto e prevederne la sostituzione in caso di esemplari non correttamente attecchiti.
3. Si richiede che l'intervento sia sottoposto alle procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 41 c. 4 del Nuovo Codice Appalti 36/2023 e si propone alla Società ANAS S.p.A. di sottoscrivere un accordo concernente le attività di VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO e le forme di DIVULGAZIONE DELLE INDAGINI. Restano in ogni caso salve le determinazioni della Soprintendenza territorialmente competente all'esito finale di detta verifica preventiva dell'interesse archeologico, secondo quanto previsto all'art. 1, c. 9 dell'allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023, come meglio dettagliato al punto 8 delle linee guida approvate con D.P.C.M. 14/02/2022.
4. Si richiede inoltre di trasmettere, entro il termine di 30 giorni dall'approvazione del progetto in oggetto, un piano di indagini archeologiche preventive, comprensivo di localizzazione di eventuali indagini geofisiche e/o scavi stratigrafici da sottoporre all'analisi e approvazione della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo.



Servizio V – Tutela del Paesaggio

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

In particolare, per la redazione piano di indagini archeologiche, gli interventi di scavo dovranno essere previsti in numero ed estensione congrua all'alto rischio riscontrato su tutto il tratto in progetto con particolare attenzione alle interferenze possibili con l'area di Bucciano.

Verifiche di ottemperanza alle condizioni ambientali

Ambito di applicazione della condizione n.1

Componenti/fattori ambientali: paesaggio e beni culturali.

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: Ante operam –progettazione esecutiva

Verifica di ottemperanza: Soprintendenza competente

Ambito di applicazione della condizione n.2

Componenti/fattori ambientali: paesaggio e beni culturali.

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: Corso d'opera e post operam

Verifica di ottemperanza: Soprintendenza competente

Ambito di applicazione della condizione n. 3

Componenti/fattori ambientali: paesaggio e beni culturali.

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ante operam, prima della progettazione esecutiva

Verifica di ottemperanza: Soprintendenza competente

Ambito di applicazione della condizione n. 4

Componenti/fattori ambientali: paesaggio e beni culturali.

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: Ante operam, dopo l'approvazione del progetto definitivo

Verifica di ottemperanza: Soprintendenza competente

Ai fini del rilascio dell'**autorizzazione paesaggistica** ai sensi del combinato disposto dell'art. 146 del D.lgs 42/2004 e dell'art. 25 comma 2-quinques del D.Lgs. 152/2006, la **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio**:

PREMESSO che una parte degli interventi previsti nel progetto ricade in ambiti tutelati ai sensi della Parte III del d.lgs. 42/2004 (art. 136, comma 1, lett. c) Aree di notevole interesse pubblico, c.d. bellezze d'insieme ed in porzioni di territorio vincolato ai sensi dell'art. 142 del d.lgs. 42/2004 (comma 1, lett. c) e g) - aree boscate;

VISTO il parere della Soprintendenza ABAP per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, prot. n. 24090 del 01/09/2023, allegato e parte integrante del presente parere, nel quale si evince che gli elaborati progettuali presentati dal richiedente sono sviluppati ad un livello adeguato e che la Relazione Paesaggistica è conforme alle indicazioni del D.P.C.M. del 12 dicembre 2005;

autorizza

ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento come sopra descritto, per le motivazioni sopra riportate e alle sopra elencate condizioni ai nn. 1, 2, 3 e 4 del parere tecnico istruttorio.



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Servizio V – Tutela del Paesaggio
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it
dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.

I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.

Si precisa che la presente autorizzazione è rilasciata dal Direttore generale ABAP, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, verifiche che spettano ai Comuni interferiti, ai quali spetta anche la vigilanza sull'esecuzione delle opere medesime.


Il responsabile del procedimento
U.O.T.T. n. 4 - Arch. Marina Gentili
(marina.gentili@cultura.gov.it)



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V
Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA



IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Luigi LA ROCCA)



Servizio V – Tutela del Paesaggio
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it
dg-abap.servizio5@cultura.gov.it